



Fondo pensione Sirio

LA COSTITUZIONE DEL FONDO SIRIO

L'accordo istitutivo di Sirio

Il 1° ottobre 2007 viene firmato l'accordo istitutivo del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL - in forma abbreviata, "FONDO PENSIONE SIRIO"

L'atto costitutivo

- ✓ Il 14 settembre 2011 viene firmato dall' Aran e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate l'atto costitutivo.
- ✓ Sirio è il terzo Fondo di previdenza complementare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che può contare su un potenziale bacino di circa 350 mila utenti, tenuto conto che interessa i dipendenti dei Ministeri, del parastato, della Presidenza del Consiglio, del Cnel, dell'Enac ed al Fondo potranno aderire università e ricerca, l'Agenzia del Demanio, le Agenzie fiscali, il Coni e le Federazioni sportive.
- ✓ Il Fondo Sirio fa seguito ad Espero, per i dipendenti della scuola - circa 1 milione di potenziali utenti - ed al Fondo Perseo, per i dipendenti delle regioni ed autonomie locali e sanità - circa 1 milione e 200 mila addetti.
- ✓ Con la firma dell'atto costitutivo, tutti i dipendenti contrattualizzati della pubblica amministrazione, circa 2 milioni e 800 mila di lavoratori possono beneficiare della previdenza complementare.

Lo scopo del Fondo

✓ Secondo l'art. 3 dello Statuto del Fondo:

- Sirio ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
- A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
- Il fondo non ha scopo di lucro.

I principi base

- ✓ **Il Fondo è in regime di contribuzione definita**
 - Ciò significa che la prestazione finale non è predefinita ma dipende dalla contribuzione versata e dai rendimenti ottenuti dal fondo pensione

- ✓ **L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione**
 - Il principio della capitalizzazione fa sì che ogni iscritto abbia un proprio conto individuale (detta “posizione individuale”) e che le sue prestazioni future saranno pagate sulla base di quanto effettivamente versato negli anni incrementato dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria.

A CHE È DESTINATO SIRIO

I destinatari del Fondo

- ✓ Sono destinatari del Fondo - e assumono la qualifica di “**associati**” - i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

LA CONTRIBUZIONE

La contribuzione a Sirio

- ✓ **La contribuzione che viene versata nel fondo pensione è composta da:**
 - Contributo a carico dell'iscritto
 - Contributo a carico dell'Amministrazione
 - TFR

La contribuzione a Sirio

- ✓ **Secondo l'atto costitutivo di Siro, la base per il calcolo della contribuzione sono gli elementi utili per il calcolo del TFR**
- ✓ **Le percentuali di contribuzione sono:**
 - 1% a carico del lavoratore (prelevato mensilmente dalla busta paga)
 - 1% a carico dell'amministrazione

La contribuzione a Sirio

- ✓ **Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:**
 - La quota del 2% della retribuzione utile al calcolo di TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
 - L'1,5% della parte contributiva ex art. 2 , commi 4 e 5 del DPCM 20 dicembre 1999;
 - L'Intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000

Tempi della contribuzione

- ✓ La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
- ✓ Il versamento del contributo a carico delle amministrazioni statali, curato dall'Inps Gestione ex-Inpdap, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Variazione dell'aliquota contributiva

- ✓ **L'associato può scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo scaglioni stabiliti dal Cda.**
- ✓ **La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Cda.**

Sospensione della contribuzione

- ✓ In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'Inps Gestione ex Inpdap o dalle pubbliche amministrazioni.
- ✓ La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Sospensione della contribuzione

- ✓ In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all'Inps Gestione ex-Inpdap - entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° Gennaio successivo, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico.
- ✓ Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva.
- ✓ La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo.
- ✓ La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inps Gestione ex-Inpdap o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'Inps Gestione ex-Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E I COSTI

La gestione finanziaria

- ✓ **In una prima fase Sirio investirà i contributi in un solo comparto di investimento (gestione monocomparto)**
- ✓ **Ulteriori comparti potranno essere istituiti dopo almeno un anno a partire dall'avvio gestione finanziaria**

La gestione finanziaria

- ✓ Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
- ✓ Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del D.Lgs. 252/2005.

La gestione finanziaria

- ✓ I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- ✓ Il Cda definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 252/2005, delle delibere assunte in materia di politiche d'investimento, nonché delle previsioni statutarie.
- ✓ Il Cda verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Quanto costa Sirio

- ✓ **L'iscrizione a Sirio comporta le seguenti spese:**
 - spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" a carico dell'aderente e dell'amministrazione;
 - spese relative alla fase di accumulo:
 - in cifra fissa;
 - indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo;
 - spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
- ✓ Gli importi relativi alle spese sono definiti dal Cda e riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese che saranno indicate nella Nota informativa.

LE ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni

- ✓ **Dopo 8 anni di partecipazione al fondo l'iscritto può chiedere un'anticipazione sulle posizione realmente presente nel fondo (escludendo, dunque, il TFR) per le seguenti causali:**
 - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Le anticipazioni

- ✓ **Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per richiedere l'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.**
- ✓ **Le anticipazioni possono essere reintegrate dall'iscritto**

IL RISCATTO E IL TRASFERIMENTO

- ✓ **Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche potrà esercitare una delle seguenti opzioni:**
 - trasferimento, entro 6 mesi dalla richiesta, dell'intera posizione individuale presso un altro Fondo pensione cui possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un Fondo pensione aperto o a Pip;
 - mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione;
 - riscatto della posizione individuale.
 - prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che l'aderente alla data del pensionamento possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.

Riscatto causa morte

- ✓ **In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato.**
- ✓ **In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.**

Trasferimento

- ✓ In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare.
- ✓ Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tali ipotesi cessa, con effetto dalle stesse date, l'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione.
- ✓ Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1 dello Statuto, ovvero di organizzazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 3, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO

La pensione complementare

- ✓ **Al termine della fase di accumulo il Fondo eroga le seguenti prestazioni:**
 - pensione complementare di vecchiaia;
 - pensione complementare di anzianità.

La pensione complementare

- ✓ Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
- ✓ Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
- ✓ In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al primo capoverso del presente comma sono ridotti a 5 anni.

La prestazione in capitale

- ✓ Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- ✓ Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

La prestazione in capitale

- ✓ Il Lavoratore Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo senza aver maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
- ✓ Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il Fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza.
- ✓ Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'art. 18 del Decreto possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

La prestazione in rendita

- ✓ Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
- ✓ A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
- ✓ Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

GLI ORGANI DEL FONDO

Gli organi del fondo

✓ Sono organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Responsabile.

L'Assemblea dei delegati

- ✓ **L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comitati di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti, su base proporzionale, dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale**

Assemblea ordinaria

✓ **L'Assemblea in seduta ordinaria:**

- a) approva il bilancio sottoposto dal CdA;
- b) elegge i componenti del CdA;
- c) determina il compenso dei componenti del CdA, su proposta del CdA stesso;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- e) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del CdA;
- f) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CdA e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- g) revoca i componenti del CdA nonché quelli del Collegio dei Sindaci;
- h) determina la quota per il finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del CdA;
- i) delibera su ogni altra questione su proposta del CdA;
- j) delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.

Assemblea straordinaria

✓ **L'assemblea in seduta straordinaria:**

- modifica lo Statuto su proposta del consiglio di Amministrazione;
- delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione

- ✓ **Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.**
- ✓ **L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:**
 - sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva;
 - sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati;
 - sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei componenti Comitati di settore con le modalità previste dalla vigente normativa.

Le attribuzioni più importanti del Cda

✓ Il Cda:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei sindaci;
- individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio del Fondo;
- predispone la nota informativa e definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
- decide i criteri generali per l'individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;
- Individua gli outsourcer del Fondo: gestori finanziari, service amministrativa, banca depositaria, compagnia che gestisce le rendite
- propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota fissa
- Indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, nomina il Responsabile del Fondo e il Direttore generale;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;
- definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo

Il Presidente e il Vicepresidente

- ✓ Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Cda, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti rappresentanti delle Amministrazioni e dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente;
- ✓ Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitegli agisce direttamente o per delega.
- ✓ In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Le attribuzioni del Presidente

✓ Il Presidente in particolare:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti istitutive;
- effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse e di andamento della gestione;
- trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
- trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
- predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- svolge ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci

- Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, ivi compreso il controllo contabile.
- Il Collegio dei Sindaci:
 - controlla l'amministrazione del Fondo
 - vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
 - Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 - Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo.

Il Responsabile del fondo

- ✓ Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;
- ✓ sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP.
- ✓ In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.